Novità in materia di legalità

11 Maggio 2012

In data **7 maggio 2012** sono entrate in vigore le disposizioni dell'art. 12, comma 3 della LR n. 11/2010 *"Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata".*

Nello specifico la norma regionale prevede all'art.12 comma 3 che l'efficacia del permesso di costruire venga sospesa (e quindi i lavori non possano essere avviati) fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*" (ora sostituita dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto dello stesso permesso di costruire.

L'entrata in vigore di tale disposizione è subordinata, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 12 comma 3, alla sottoscrizione e pubblicazione sul BURERT del Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della L.R. 11/2010, avvenuta in data 6 aprile scorso.